

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

n. 111

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE ESENZIONE CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI FINO AL 31/12/2025.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventuno del mese di novembre alle ore 19:15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamenti comunali, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ORLANDO ANGELO	SINDACO	PRESENTI Presente
TORRE LUCA MARIA	VICE SINDACO	Presente
PICCOLI ANGELO	ASSESSORE	Presente
TOGNI NICOLE	ASSESSORE	Presente in
		vidoooonforor

videoconferenza

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. **GRAVALLESE DOTT.SSA IMMACOLATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **SINDACO ORLANDO ANGELO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 in data 25/03/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato istituito il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

VISTA la D.G. n. 123 del 14/12/2023 ad oggetto: "Approvazione delle tariffe 2024 per l'applicazione del canone unico di occupazione del suolo pubblico, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale approvazione esenzione canone unico di occupazione del suolo pubblico per esercizi pubblici fino al 31/12/2024":

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di guesto Comune;

CONSIDERATO pertanto di voler mantenere invariate per l'anno 2025 le tariffe e le riduzioni alle tariffe del Canone unico previste per l'anno 2024;

CONSIDERATO inoltre:

- che la situazione contingente legata all'emergenza energetica si è ridimensionata nei valori assoluti rimanendo comunque su quotazioni almeno raddoppiate rispetto alle storiche, che la ripresa economica è in moderata accelerazione anche se in termini percentuali al di sotto della crescita precedentemente preventivata per il biennio 2024/2025, che per le famiglie il costo della vita non è tornato ai livelli pre-covid erodendo la loro capacità di spesa e

di conseguenza penalizzando i consumi in particolar modo verso quelle attività commerciali non di prima necessità, ridimensionando così il loro percorso di ripresa economica rispetto alle attese iniziali;

- che lo spazio pubblico si è dimostrato un importante strumento di rigenerazione urbana sia in termini di qualità della vita che di lotta al degrado degli spazi pubblici;
- che occorre mantenere tutte le misure possibili per consentire e favorire la continuazione in piena funzionalità delle attività commerciali sul territorio comunale;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto prorogare l'esonero relativo al solo pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31/12/2025;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI CONFERMARE per l'anno 2025, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe 2024 del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;
- 2) **DI DARE ATTO** che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari e canoni mercatali;
- 3) **DI APPLICARE** anche per l'anno 2025 le seguenti riduzioni alle tariffe del Canone unico:
 - 50% per le occupazioni temporanee del suolo pubblico realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
 - 20% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni e fino a 30 giorni
 - 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni
 - 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, al di fuori del periodo di esenzione;
- 4) **DI PROROGARE** l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31/12/2025;
- 5) di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31/05/2025.
- 6) di dare atto che nel Bilancio di previsione 2025/2027 è prevista un'entrata ridotta in misura adeguata all'esenzione che garantisce comunque gli equilibri di bilancio;
- 7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2025/2027;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO

ANGELO ORLANDO

II SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. 111 DEL 20-11-2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2024 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE ESENZIONE CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI FINO AL 31/12/2025

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Calcinate, lì 21-11-2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE RAFFAELLA FERRI



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. 111 DEL 20-11-2024

PARERE CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2024 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE ESENZIONE CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI FINO AL 31/12/2025

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Calcinate, lì 21-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE RAFFAELLA FERRI



DELIBERA DI GIUNTA N. 111 DEL 21-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE APPROVAZIONE ESENZIONE CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI FINO AL 31/12/2025.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Calcinate, lì 26-11-2024

IL Responsabile Pubblicazione CAIRO MICAELA

ESECUTIVITA'

 ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-12-2024 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Calcinate, lì 26-11-2024

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA